

---

**Atti regionali**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2023, n. 554

**Adozione Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2021-2027.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 e ss.mm.ii.) e, in particolare, l'art. 42, lett. h);

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, avente ad oggetto "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione n. 609 del 03/05/2023 con cui la Giunta regionale ha definito la *governance* del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma", con cui l'organo giuntale ha approvato l'Atto di organizzazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, l'adozione dell'Atto di organizzazione è di competenza del Presidente della Giunta Regionale;

**DECRETA**

È adottato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE+ 2021-2027.

**Organizzazione per l'attuazione del Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente atto disciplina, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e ss.mm.ii, del Regolamento (UE) n. 1058/2021 e ss.mm.ii, del Regolamento (UE) n. 1057/2021 e ss.mm.ii, del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, del Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.ii, dell'Accordo di Partenariato (AdP Italia) 2021-2027, da ultimo approvato con Decisione C(2022) 4787 del 15/07/2022, il sistema organizzativo per l'attuazione del Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027 della Regione Puglia (in seguito "PR") approvato, da ultimo, dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 1812 del 07/12/2022 a seguito della Decisione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17/11/2022, anche ai fini della sua integrazione con il generale assetto organizzativo della Giunta Regionale di cui al DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 e ss.mm.ii.

**Art. 2**

**Principi generali**

1. I soggetti coinvolti a tutti i livelli di responsabilità previsti nell'attuazione del PR svolgono la propria attività secondo procedure che, nel rispetto dei principi di trasparenza nonché di buona e corretta amministrazione, siano ispirate al raggiungimento di obiettivi specifici e misurabili e siano improntate alla leale collaborazione e alla più ampia integrazione.

2. Il principio di integrazione è garantito, oltre che per effetto dei meccanismi stabiliti nel presente atto, dal Coordinamento dei Dipartimenti di cui all'art. 8 del DPGR 22/2021 e ss.mm.ii.. I sistemi di valutazione delle prestazioni lavorative e professionali tengono conto del raggiungimento dei risultati e del rispetto dei principi stabiliti nel precedente comma 1.

3. La Giunta Regionale, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari livelli di responsabilità dirigenziali di ciascun Dipartimento e Struttura speciale ai sensi dell'art. 25 del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii. nella loro specifica funzione di Autorità di Gestione, Responsabili di Policy, Responsabili di Fondo, Responsabili di Azione, Autorità di Audit, Referente per la Sostenibilità Ambientale, Referente per le pari Opportunità e non discriminazione, Responsabile della comunicazione, Responsabile dei rapporti con il Partenariato, verificato all'esito delle procedure di valutazione previste, può adottare i provvedimenti di cui all'art. 26 del medesimo DPGR 22/2021 e ss.mm.ii..

## **TITOLO I**

### **Gestione e attuazione del PR**

#### **ART.3**

##### **Autorità di Gestione del PR 2021-2027**

1. L'Autorità di Gestione ( di seguito AdG) del PR FESR-FSE+ 2021-2027 assicura il raccordo con i Responsabili di Policy, i Responsabili di Fondo, i Responsabili di Azione ed i Responsabili di Sub-Azione ai fini della buona esecuzione delle Azioni e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.
2. L'incarico di AdG è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente pro- tempore della Sezione Programmazione Unitaria.

#### **Art. 4**

##### **Compiti e funzioni dell'Autorità di Gestione del PR 2021-2027**

1. L'Autorità di Gestione (AdG) è responsabile della gestione del PR nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, nonché della trasparenza dell'attuazione dei fondi ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1060/2021, garantendo lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ivi declinati, curandone la puntuale esecuzione in raccordo con i Responsabili di Policy, i Responsabili di Fondo, i Responsabili di Azione ed i Responsabili di Sub-Azione.
2. Nello specifico assicura le attività relative:
  - a) alla selezione delle operazioni in conformità all'art 73 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - b) alla gestione e controllo del programma in conformità all'art 74 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - c) allo svolgimento del Comitato di Sorveglianza, in conformità all'art 75 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - d) alla supervisione degli Organismi intermedi in conformità all'art. 72 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - e) alla registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII del Regolamento (UE) 1060/2021 e per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;
  - f) alla funzione contabile, in conformità all'art 76 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - g) alla gestione delle procedure relative alle eventuali irregolarità riscontrate nell'attuazione del Programma, in conformità all'art. 74 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - h) alla verifica di gestione in loco in conformità all'art. 81 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - i) alla conservazione di tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi

secondo quanto disposto dall'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021.

3. L'AdG cura altresì i rapporti con i Servizi della Commissione e con le Amministrazioni dello Stato.

4. L'AdG, per le specifiche attività connesse all'attuazione del PR, assume tutte le determinazioni organizzative e amministrative necessarie ad assicurare quanto indicato nel precedente comma 1, esercitando le prerogative proprie del Dirigente di vertice nei confronti dei Responsabili di Fondo, Responsabili di Policy, Responsabili di Azione e Responsabili di Sub-Azione.

5. L'AdG, per esercitare le molteplici funzioni attribuite dai Regolamenti comunitari si avvale di una articolata e adeguata struttura amministrativa interna composta da profili specialistici e trasversali cui sono riconosciuti incarichi di Elevata Qualificazione (ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Funzioni locali) nonché di adeguate professionalità esterne nel ruolo di assistenza tecnica.

6. L'AdG, sulla base delle disponibilità finanziarie a valere sul Programma, propone al Coordinamento dei Direttori il numero complessivo e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità amministrativa e di risultato. I Responsabili di Policy istituiscono le elevate qualificazioni attribuite, previa condivisione con l'Autorità di Gestione.

7. L'AdG adotta con proprio provvedimento le procedure comuni cui tutti i soggetti devono attenersi al fine di armonizzare i processi connessi all'implementazione del Programma.

8. Al fine di garantire l'applicazione dei principi orizzontali di cui al successivo Titolo III, l'AdG è supportata dal Referente per la Sostenibilità ambientale e dal Referente per le Pari opportunità e non discriminazione.

9. Ai fini dell'attuazione della strategia di comunicazione, l'AdG è supportata dal Responsabile della comunicazione del Programma, ai sensi dell'art 48 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1060/2021.

## **Art. 5**

### **Responsabili di Policy**

1. Al fine di assicurare un sistema organico di coordinamento delle responsabilità delle Azioni del PR è istituita la figura del Responsabile di Policy.

2. Il Responsabile di Policy (di seguito RdP) assicura il coordinamento della realizzazione delle singole Azioni e Sub-Azioni che concorrono all'attuazione della Policy di riferimento, nonché il perseguimento degli obiettivi specifici e delle azioni come stabiliti nel Programma regionale ed il rispetto dei target sia di spesa che degli indicatori di output e di risultato diretto nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) 1060/2021.

3. Il Responsabile di Policy in particolare:

a. definisce il calendario degli avvisi ai sensi dell'art. 49 par.2 del Regolamento (UE) 1060/2021 che trasmette all'Autorità di Gestione per la relativa pubblicazione;

b. predispone, d'intesa con l'AdG, la programmazione finanziaria relativa alle iniziative di cui alla lettera a) ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta Regionale;

c. fornisce le previsioni di spesa definite d'intesa con i Responsabili di Azione e di Sub-Azione;

d. sovrintende al corretto andamento del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito della Policy, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, gli audit e la valutazione;

e. monitora l'attuazione delle Azioni e delle Sub-Azioni, assumendo le opportune iniziative correttive/migliorative e, in caso di necessità, procede all'adozione di atti e provvedimenti di competenza dei responsabili di Azione, dandone immediata informativa all'AdG;

f. fornisce all'AdG tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione e trasparenza di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) 1060/2021;

g. garantisce che l'AdG riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese per gli adempimenti di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) 1060/2021;

h. collabora con l'AdG alle attività di verifica delle operazioni cofinanziate dal FESR ex art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021 tramite personale incardinato presso la propria struttura o presso le Sezioni di propria competenza, nel pieno rispetto del principio di separazione delle funzioni svolte.

4. L'incarico di RdP è conferito dalla Giunta Regionale ad un Direttore di Dipartimento, in considerazione della connessione tra il contenuto funzionale dei Dipartimenti, e gli obiettivi delle Azioni e Sub-Azioni che concorrono all'attuazione della Policy.

#### **Art.6**

##### **Responsabili di Fondo**

1. Al fine di consentire una più efficace attuazione del PR sono individuati i Responsabili di Fondo FESR e FSE+.
2. Il Responsabile del Fondo FESR coincide con l'Autorità di Gestione o suo delegato.
3. Il Responsabile del Fondo FSE+ coincide con il dirigente pro tempore del Servizio "Responsabile Fondo Sociale Europeo" e viene nominato secondo le procedure di cui all'art. 22, c. 3 del D.P.G.R. n. 22/2021 ss.mm. ii..
4. Il Responsabile di Fondo supporta l'AdG ai fini del coordinamento per l'attuazione degli Assi Prioritari e delle Azioni cofinanziate dal rispettivo Fondo, assicurando il rispetto delle previsioni di cui ai Regolamenti comunitari.
5. Il Responsabile di Fondo in particolare:
  - a) supporta l'AdG, i rapporti con le Amministrazioni centrali e le Direzioni generali della Commissione Europea competenti per materia;
  - b) fornisce all'AdG tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese;
  - c) verifica il corretto aggiornamento del sistema di monitoraggio;
  - d) collabora con l'AdG ai fini dell'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati.
6. Al Responsabile di Fondo FSE+ sono altresì demandate, in relazione alle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, le attività di pianificazione, programmazione, esecuzione e monitoraggio delle verifiche di gestione ex art. 74 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1060/2021. Il Responsabile di Fondo FSE+ si avvale - per l'implementazione delle suddette attività - di personale adibito in via esclusiva, nonché di ulteriore personale all'uopo individuato nel rispetto della separazione delle funzioni di cui all'art. 71 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1060/2021.

#### **Art. 7**

##### **Responsabili di Azione**

1. Il Responsabile di Azione (di seguito denominato RdA), cura l'attuazione dell' Azione assegnata, nel rispetto delle linee di indirizzo e di azione fissate dal Responsabile di Policy, provvedendo tra l'altro a:
  - a) predisporre, condivisa con l'AdG per la copertura finanziaria, le proposte di delibera di Giunta di variazione di bilancio propedeutiche alle procedure di selezione delle operazioni;
  - b) adottare le procedure di selezione delle operazioni, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 38 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - c) organizzare, d'intesa con il Responsabile di Policy, le attività di comunicazione e informazione ai beneficiari;
  - d) adottare, gli esiti delle procedure di selezione, i provvedimenti contabili e gli atti di gestione delle operazioni quali impegni, liquidazioni, saldi, omologazioni ecc.;
  - e) svolgere le verifiche propedeutiche all'acquisizione di operazioni al Programma, compresa la verifica di conformità di cui all'art. 63, par. 6, del Regolamento (UE) 1060/2021, e adottare i relativi provvedimenti;
  - f) assicurare l'avanzamento procedurale e finanziario delle operazioni nel rispetto delle scadenze di certificazione, degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di spesa;
  - g) garantire la corretta implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali - sistema SIRP - relativi a tutte le operazioni implementate

nell'ambito dell'Azione e Sub-Azione, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione e la certificazione delle relative spese;

- h) sottoscrivere la documentazione e la modulistica relativa alla dichiarazione di spesa delle operazioni;
- i) adottare le opportune iniziative affinché i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino e mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali;
- j) verificare lo stato di attuazione delle operazioni relativamente all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale e rilevare le eventuali incongruenze;
- k) fornire all'Autorità di Gestione, per gli adempimenti di cui al precedente art. comma 5, lett. b), tutte le informazioni necessarie, al Responsabile di Fondo, al Responsabile di Policy ed in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese;
- l) assicurare la conservazione di tutti i documenti relativi alle operazioni selezionate;
- m) provvedere alla tempestiva comunicazione all'AdG delle irregolarità riscontrate;
- n) adottare i provvedimenti di revoca e di recupero nei confronti dei beneficiari degli importi indebitamente versati, informando il Responsabile di Policy, l'AdG e il Responsabile di Fondo;
- o) coordinare le attività dei Responsabili di Sub-Azione;
- p) assicurare, nell'ambito dell'attribuzione dei compiti al proprio personale, la separazione delle funzioni di selezione e di controllo delle operazioni;
- q) curare l'aggiornamento del sistema di monitoraggio;
- r) collaborare con gli organismi di controllo e predisporre i riscontri, secondo le procedure stabilite dall'AdG in occasione delle verifiche da parte dell'Autorità di Audit e degli audit svolti da organismi esterni all'Amministrazione regionale.

2. L'incarico di RdA è conferito dalla Giunta Regionale, su proposta dell'AdG, sentito il Coordinamento dei Dipartimenti di cui all'art. 8 del DPGR 22/2021 e ss.mm.ii., ad un Dirigente di Sezione in considerazione dell'attinenza dell'obiettivo specifico e dei risultati attesi dell'Azione con le materie di competenza della Sezione da questi diretta.

3. Nel caso in cui l'Azione sia afferente alle competenze di un Servizio, quale articolazione di un Dipartimento ai sensi dell'art. 6 del DPGR 22/2021 e ss.mm.ii., la titolarità dell'Azione può essere conferita dalla Giunta ad un Dirigente di Servizio su proposta del Direttore del Dipartimento di riferimento, sentita l'AdG.

4. Il RdA, può delegare con proprio atto, informandone l'AdG e il Responsabile di Policy, i propri compiti, in tutto o in parte, ad un altro Dirigente. Nel caso di esercizio di tale facoltà, il RdA può liberamente revocare la delega, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.

5. Qualora l'Azione sia articolata in Sub-Azioni gestite da un Dirigente diverso dal RdA incaricato, quest'ultimo può delegare al Dirigente responsabile di Sub-Azione tutte le funzioni di cui al precedente comma 1, tranne la sottoscrizione della dichiarazione di spesa di cui alla lettera h) del comma 3 del presente articolo.

## **Art. 8**

### **Responsabili di Sub-Azione**

1. La Sub-Azione rappresenta articolazione operativa e gestionale di un'Azione, istituita laddove esigenze di carattere tecnico-operativo lo richiedano.
2. Il responsabile di Azione può designare un dipendente appartenente all'area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione quale Responsabile di una o più Sub-Azioni anche attraverso il ricorso all'istituto contrattuale delle Elevate Qualificazioni.
3. In caso di attività non riconducibili alle Sub-Azioni istituite, o nel caso di Sub-Azioni per le quali non risulti nominato un Responsabile di Sub-Azione, le funzioni descritte nel presente articolo sono svolte integralmente dal Responsabile di Azione che ne assicura il completo adempimento.
4. L'istituzione delle Sub-Azioni avviene con atto dell'AdG, su richiesta del Responsabile di Policy sentito il Responsabile di Azione. Nel caso di Sub-Azione incardinata in una Sezione diversa da quella titolare dell'Azione, il Responsabile di Policy procede al conferimento dell'incarico al relativo Dirigente successivamente

all'istituzione della Sub-Azione da parte dell'Autorità di Gestione.

5. Il Responsabile di Sub-Azione svolge le seguenti funzioni:

- a) acquisisce e monitora i dati relativi all'attuazione della Sub-Azione con riferimento a tutti gli indicatori previsti;
- b) assicura l'avanzamento procedurale e finanziario delle operazioni nel rispetto delle scadenze di certificazione, del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di spesa;
- c) garantisce la corretta implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali - sistema SIRP - relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito della Sub-Azione, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione e la certificazione delle spese;
- d) predispone le verifiche di gestione e/o collabora con le Unità di personale preposte allo svolgimento di tali attività;
- e) verifica che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) registra nel sistema informativo i provvedimenti di revoca e di recupero degli importi indebitamente versati adottati dal Responsabile di Azione nei confronti dei beneficiari;
- g) acquisisce, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- h) informa il RdA sulle irregolarità riscontrate e collabora con il RdA negli adempimenti relativi alla comunicazione delle irregolarità alla struttura competente presso l'AdG.

6. Per sopravvenute esigenze organizzative o in caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati al Responsabile di Sub-Azione, il Responsabile di Azione può revocare l'incarico al Responsabile di Sub-Azione, dandone pronta comunicazione all'AdG e al RdP, secondo quanto stabilito nella disciplina regionale vigente sulle posizioni di Elevata Qualificazione.

7. Nel caso in cui la tipologia della Sub-Azione richieda specifiche competenze non rilevabili nell'ambito del medesimo Dipartimento, la Giunta Regionale conferisce l'incarico di Responsabile di Sub-Azione ad un Dirigente di altro Dipartimento, su proposta dell'AdG, sentiti i Responsabili di Policy interessati, attribuendo direttamente tutte le funzioni di responsabile di Azione di cui all'art. 7 , inclusa la sottoscrizione della dichiarazione di spesa.

## **Art. 9**

### **Organismi intermedi**

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'AdG e del Responsabile di Policy competente per materia può individuare Organismi Intermedi ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021.
2. La definizione puntuale delle funzioni e dei compiti delegati agli Organismi intermedi individuati è contenuta in specifiche intese assunte in Atti di convenzione regolanti i rapporti, con riferimento ai reciproci obblighi, impegni e responsabilità, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi individuati.
3. A tale riguardo la Giunta Regionale approva lo schema di atto di delega, eventualmente autorizzando i conseguenti impegni di spesa, nonché delegando l'Autorità di Gestione a stipulare per iscritto apposita Convenzione con il soggetto individuato a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio.
4. Sulla base delle funzioni delegate, ciascun Organismo Intermedio svolge le proprie attività in collaborazione con l'Autorità di Gestione e con le Strutture di gestione e controllo competenti.

## **Art. 10**

### **Funzione contabile del Programma**

1. La funzione contabile è attribuita all'AdG ai sensi dell'art. 72 par.2 del Regolamento (UE) 1060/2021.
2. I compiti che rientrano nella funzione contabile sono riportati nell'art 76 del Regolamento (UE) 1060/2021

ed in particolare sono le seguenti:

- a. redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 91 e 92 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- b. redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità in conformità dell'articolo 98 del Regolamento (UE) 1060/2021 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;
3. La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.
4. Per lo svolgimento delle attività inerenti alla funzione contabile, l'AdG si avvale di un dipendente dell'area dei funzionari a cui viene attribuito un incarico di Elevata Qualificazione.

## **TITOLO II**

### **Audit**

#### **Art. 11**

##### **Autorità di Audit**

1. L'Autorità di Audit (di seguito AdA), assicura le funzioni previste dall'art. 77 Regolamento (EU) 1060/2012.
2. L'incarico di AdA è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente pro- tempore della Struttura Speciale Autorità di Audit.
3. L'AdA è deputata, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:
  - a) redazione e presentazione alla Commissione di un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX del Regolamento n. 1060/2021 e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:
    - la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;
    - la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
    - il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;
  - b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del Reg. (EU) 1060/2021
4. L'AdA opera mediante le proprie strutture articolate in relazione ai diversi compiti avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'Amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

## **TITOLO III**

### **Applicazione dei principi orizzontali**

#### **Art. 12**

##### **Integrazione della componente ambientale**

1. Il Referente della Sostenibilità Ambientale opera per assicurare l'integrazione della componente ambientale, nel quadro dello sviluppo sostenibile, e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga», degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e secondo i contenuti indicati nel Programma regionale.
2. Il Referente della Sostenibilità Ambientale svolge la sua attività assicurando la diretta collaborazione all'AdG nella fase di predisposizione di documenti programmatici e di indirizzo, di proposte di strumenti di selezione delle operazioni e di relazioni periodiche da presentare a organismi e comitati e adotta, se del caso, documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell'AdG e di tutti i responsabili dell'attuazione.
3. L'incarico di Referente della Sostenibilità Ambientale è conferito dalla Giunta Regionale al Direttore pro-tempore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana che assume tutte le determinazioni

organizzative necessarie ad assicurare quanto innanzi stabilito.

#### **Art. 13**

##### **Promozione delle pari opportunità e non discriminazione**

1. Il Referente per le Pari Opportunità e non discriminazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e dal PR, assicura che gli obiettivi del Programma regionale siano perseguiti nel rispetto del principio della parità di genere e nella prevenzione di ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale sia nella preparazione che nell'attuazione del programma.
2. Il Referente per le Pari opportunità e non discriminazione assicura, ove pertinente, la collaborazione nella definizione delle procedure di selezione delle operazioni nonché nei documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell'AdG e di tutti i responsabili dell'attuazione.
3. L'incarico di Referente per le Pari opportunità e non discriminazione è conferito dalla Giunta regionale al Dirigente pro-tempore della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere.

#### **Art. 14**

##### **Partenariato**

1. Il Responsabile dei rapporti con il Partenariato opera per garantire nell'attuazione del PR il rispetto delle previsioni dell'art. 8 del Regolamento (UE) 1060/2021.
2. Il Responsabile dei rapporti con il Partenariato per l'attuazione del PR è individuato nell'AdG.

#### **TITOLO IV**

##### **Informazione e comunicazione**

#### **Art. 15**

##### **Responsabile della Comunicazione del Programma**

1. Il Responsabile della Comunicazione, nominato ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE)1060/2021, opera per garantire l'attuazione della Strategia di Comunicazione secondo quanto disposto dagli artt. 46-- 50 del Regolamento (UE) 1060/2021 secondo quanto più puntualmente indicato nell'allegato IX al medesimo Regolamento, attraverso la predisposizione e la realizzazione dei Piani annuali di comunicazione del Programma.
2. L'incarico di Responsabile della Comunicazione del Programma è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente pro tempore Responsabile della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale.
3. Il Responsabile della Comunicazione del Programma opera in raccordo con l'AdG per lo svolgimento della specifica funzione, avvalendosi di una struttura all'uopo costituita nonché - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

#### **TITOLO V Disposizioni finali**

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni finali**

1. Ai soggetti individuati dal presente atto, Autorità di Gestione, Responsabile di Policy, Responsabile di Fondo, Responsabile di Azione, Responsabile di Sub- Azione, Responsabile della funzione contabile, Autorità di Audit, Referente della Sostenibilità Ambientale, Referente per le Pari Opportunità e non discriminazione, Responsabile per i rapporti con il Partenariato, Responsabile della Comunicazione del Programma, Strutture dell'Autorità di Gestione, si applicano le disposizioni, legali e contrattuali, valevoli per i dirigenti regionali e per

i dipendenti pubblici, in quanto compatibili.

2. Per quanto non diversamente stabilito nel presente decreto, si applica la disciplina contenuta nel DPGR 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**1 dicembre 2023**

**EMILIANO**